

INCARICHI DI PRESIDENZA ANCHE AI MAESTRI

VITTORIA DEL SAM:

IL TRIBUNALE DI GORIZIA DICHIARA IL DIRITTO DEI MAESTRI

AD ACCEDERE AGLI INCARICHI DI PRESIDENZA

di Rino Di Meglio, dal SAM - Gilda

Il collega Giovanni Mattei, in servizio presso un Istituto comprensivo della provincia di Gorizia, nel maggio del 2002 aveva presentato – essendo in possesso di laurea e dei titoli di servizio previsti – regolare domanda per l'inclusione nelle graduatorie degli incarichi di presidenza presso i circoli didattici ed istituti comprensivi della propria provincia.

Veniva escluso con la motivazione che non esistevano graduatorie per gli incarichi di presidenza negli Istituti comprensivi.

Supportato ed incoraggiato dal SAM-GILDA di Gorizia e dalla Segreteria Nazionale, che intendevano creare un "caso-pilota" e gli mettevano a disposizione l'avv. Marco A. Bianca, presentava domanda di conciliazione che falliva in data 31/7/02, essendo rimasta ferma l'Amministrazione scolastica sulle proprie tesi.

Il 18 settembre successivo si proponeva un ricorso di urgenza, che veniva però rigettato dal Giudice del lavoro di Gorizia per la mancanza del "periculum in mora" (verificarsi di un danno irreparabile).

Per nulla scoraggiati da questo esito, si decideva di non impugnare la mancata concessione del provvedimento di urgenza, ma di chiedere al Tribunale di Gorizia l'esame dei motivi di merito del ricorso, che veniva presentato in data 6/12/02 con la duplice richiesta di dichiarare il diritto del maestro ad accedere all'incarico di presidenza e di risarcimento del danno causato dall'amministrazione scolastica.

In data 17 luglio il Giudice del lavoro accoglieva il ricorso dichiarando il diritto del maestro Mattei ad essere incluso nella graduatoria e stabiliva la prosecuzione del procedimento, limitatamente alla determinazione dei danni.

Il ricorso ha in sostanza stabilito che il ministero, con le proprie Ordinanze, ha violato la legge in quanto l'art. 408 del D.lvo 297/94 stabilisce che al reclutamento del personale direttivo possono partecipare i docenti forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo (ora gli incarichi di presidenza vengono attribuiti anche nei circoli didattici ed istituti comprensivi) e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

L'illegittimità della discriminazione era stata già dichiarata dal TAR Lazio, con la sentenza 2845/2002 con la quale il giudice amministrativo aveva affermato che il singolo insegnante, per far valere il proprio diritto, doveva ricorrere al Giudice del Lavoro.

Ora, per il prossimo novembre, è già stata fissata l'udienza per esaminare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal collega ingiustamente escluso, in pratica la differenza tra lo stipendio di preside incaricato e quella di maestro.

Questa vittoria costituisce un importante precedente per tutti i colleghi che, in questi anni, sono stati vittime dell'ostinato e discriminatorio comportamento del Ministero dell'Istruzione.

Rino Di Meglio